



COMUNE DI SOVICILLE
Provincia di Siena

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI EDUCATIVI

PER LA

PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16 marzo 2023

Indice

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2 – Finalità del sistema	Pag. 4
Art. 3 – Caratteristiche dei servizi	Pag. 5

Titolo II – I nidi d’infanzia comunali

Art. 4 – Aspetti organizzativi e facilità di accesso	Pag. 6
Art. 5 – Informazioni su eventi calamitosi	Pag. 6
Art. 6 – Partecipazione delle famiglie	Pag. 7
Art. 7 – Organi di partecipazione delle famiglie	Pag. 7
Art. 8 – Bando pubblico e domande di iscrizione	Pag. 8
Art. 9 – Requisiti per l’ammissione	Pag. 9
Art. 10 – Graduatoria di accesso	Pag. 9
Art. 11 – Termini e modalità di ammissione	Pag. 10
Art. 12 – Frequenza	Pag. 11
Art. 13 – Periodo ed orari di svolgimento delle attività	Pag. 11
Art. 14 – Quote di compartecipazione	Pag. 12
Art. 15 – Agevolazioni tariffarie	Pag. 13
Art. 16 – Integrazione minori portatori di handicap	Pag. 14
Art. 17 – Servizio di refezione	Pag. 15
Art. 18 – Norme igienico-sanitarie	Pag. 15

Titolo III – Autorizzazioni, accreditamento, vigilanza e controllo

Art. 19 – Autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento Pag. 17

Art. 20 – Vigilanza e controllo Pag. 17

Titolo IV – Norme transitorie e finali

Art. 21 – Entrata in vigore Pag. 18

Art. 22 – Abrogazioni e norme finali Pag. 18

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento - nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32” e successive modificazioni ed integrazioni – disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Sovicille.
2. Il presente regolamento disciplina gli aspetti non previsti dalle sopraindicate disposizioni regionali, alle quali pertanto si demanda per gli aspetti qui non riportati.

Art. 2

Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come soggetti sociali competenti e attivi, come portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
La realizzazione di tali finalità consegue, altresì dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
2. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano le realtà dell'infanzia e della famiglia.

Il sistema dei servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia e della genitorialità.

Art. 3

Caratteristiche dei servizi

1. Per i servizi educativi per la prima infanzia la normativa regionale individua le seguenti forme di titolarità e gestione:
 - a) titolarità e gestione diretta da parte dei Comuni;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo da parte dei Comuni;
 - c) titolarità e gestione privata.
2. I servizi educativi per la prima infanzia sono costituiti dai servizi riconducibili alle tipologie previste dalla normativa regionale ed in particolare da:
 - nido di infanzia;
 - servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - spazio gioco;
 - centro per bambini e famiglie;
 - servizio educativo in contesto domiciliare.

Tali servizi possono essere organizzati in base ai bisogni espressi dalla popolazione ed alle risorse disponibili da parte del Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del territorio.
3. I documenti fondamentali di riferimento dei servizi educativi sono il progetto pedagogico ed il progetto educativo.

Il primo è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.

Il secondo, redatto per ogni anno educativo, è il documento che attua il progetto pedagogico e definisce l'assetto organizzativo e la programmazione educativa.
4. Al fine di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi, i soggetti titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi assicurano la presenza di un coordinatore pedagogico, le cui funzioni sono dettagliate nel regolamento regionale 41/R.
5. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra servizi ed utenti.

Titolo II

I nidi d'infanzia comunali

Art. 4

Aspetti organizzativi e facilità di accesso

1. L'Amministrazione individua la forma di gestione dei nidi d'infanzia comunali "L'Arcobaleno" ubicato a Barontoli e "Pollicino" ubicato a Sovicille, all'interno delle possibilità previste dalla vigente normativa in materia.
2. Il nido d'infanzia "L'Arcobaleno" accoglie minori da tre a trentasei mesi ed ha una ricettività di 50 bambini. E' tuttavia possibile iscrivere, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del regolamento regionale 41r/2013, fino ad un massimo di 60 minori.
Il nido d'infanzia "Pollicino" accoglie minori da dodici a trentasei mesi ed ha una ricettività di 30 bambini. E' tuttavia possibile iscrivere, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del regolamento regionale 41r/2013, fino ad un massimo di 36 minori.
3. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate un'informazione capillare sul servizio del nido d'infanzia, al fine di:
 - a) favorire l'accesso al servizio;
 - b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta del servizio.
4. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale ed informativo, e/o mediante gli organi di informazione e l'organizzazione di visite dirette nel servizio ed altre iniziative specifiche di vario genere.
5. Al fine di ottimizzare l'iscrizione al servizio ai cittadini verranno garantite adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e puntualità.
6. Referente diretto per la realizzazione di tali obiettivi è il competente settore comunale Persona e Società.

Art. 5

Informazioni su eventi calamitosi

1. Al verificarsi di eventi calamitosi, tali da comportare la chiusura dei nidi d'infanzia comunali, le relative informazioni sono rese note agli utenti mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet dell'Ente.
A coloro che non possono accedere al suddetto portale è comunicato, all'inizio di ogni anno educativo, un recapito telefonico da contattare in tali evenienze.

2. Nelle fattispecie di cui sopra, così come in caso di scioperi o assemblee, le quote di compartecipazione sono dovute nella misura stabilita, qualora il servizio venga assicurato per almeno la metà dei giorni mensili previsti.

Art. 6

Partecipazione delle famiglie

1. Presso i nidi d'infanzia comunali sono garantite le forme di partecipazione ed i relativi organismi di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale 41 R/2013.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita del servizio e di promozione culturale inerenti le attività nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento del servizio, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di un anno educativo ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili. I genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

Art. 7

Organi di partecipazione delle famiglie

1. Gli organi di partecipazione dei nidi d'infanzia comunali sono l'Assemblea dei genitori ed il Consiglio dei genitori.
Per ogni anno educativo la prima seduta di entrambi gli organi viene convocata dal responsabile del settore comunale competente.
2. **Assemblea dei genitori**
L'Assemblea è l'organo di partecipazione composto dai genitori dei bambini iscritti ai due nidi d'infanzia, dal personale educativo ed ausiliario e dal responsabile del settore comunale competente o suo delegato.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte ogni anno educativo per discutere sui temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, nonché sul processo di realizzazione del progetto educativo.

Nella prima adunanza dell'anno, da tenersi entro il mese di ottobre, essa provvede ad eleggere nel suo seno i componenti del Consiglio dei genitori di cui al successivo comma 3.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio.

3. Consiglio dei genitori

Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento.

Viene nominato entro il mese di ottobre di ciascun anno educativo.

I componenti di detto organismo vengono sostituiti per eventuali dimissioni o per la perdita dei requisiti specifici per i quali sono stati nominati.

Il Consiglio è composto come segue:

- a) un rappresentante dei genitori dei bambini iscritti per ciascuna sezione di ogni struttura (n. 3 per il nido d'infanzia "L'Arcobaleno" e n. 2 per il nido d'infanzia "Pollicino"), designati dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente, per ogni struttura;
- b) due rappresentanti del personale addetto a ciascuna struttura, di cui uno scelto tra il personale educativo ed uno tra quello ausiliario, designati dal personale stesso;
- c) il responsabile del settore comunale competente o un suo delegato.

Nella prima seduta di ogni anno educativo il Consiglio elegge il Presidente fra i rappresentanti dei genitori.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o qualora lo richiedano espressamente almeno tre membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Commissione mensa

I Presidenti dei Consigli dei genitori di entrambi i nidi d'infanzia comunali ed i rappresentanti del personale educativo sono componenti della commissione mensa, istituita presso l'Ente con competenze individuate al paragrafo 4.1.2. dell'Allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 28 dicembre 2010, n. 1127.

Art. 8

Bando pubblico e domande di iscrizione

1. Per ogni anno educativo il Comune approva il bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'iscrizione ai nidi d'infanzia.

L'avviso contiene le informazioni sulla tipologia del servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso, nonché le disposizioni sulla privacy e sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali.

E' consentito presentare domanda per entrambe le strutture soltanto ai bambini che hanno compiuto un anno alla data di inizio delle attività.

2. Le domande di iscrizione devono essere presentate su appositi moduli, nei quali sono fornite le indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

Nelle istanze i genitori sono tenuti ad indicare il tempo di permanenza del bambino presso la struttura, come previsto dall'art. 13, comma 3 del presente regolamento.

Una volta confermata la frequenza, eventuali modificazioni possono essere accolte una sola volta per ogni anno educativo e soltanto se non incidono sull'organizzazione del servizio.

3. Le domande di ammissione presentate oltre il termine stabilito dal bando sono incluse nelle diverse graduatorie ("piccoli", "medi" e "grandi") per ultime, in base al numero di protocollo, e fino al termine utile per l'ammissione al servizio, che viene stabilita per il 1° maggio.
Le suddette ammissioni decorreranno dal 1° o dal 16 di ciascun mese.
4. Le domande di ammissione possono essere presentate dai genitori i cui figli abbiano compiuto il terzo mese alla data del 1° settembre di ciascun anno.
Le domande di ammissione, presentate oltre il termine stabilito dal bando, possono essere inoltrate solo dopo il compimento del terzo mese di età del minore.

Art. 9

Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione dei bambini ai nidi d'infanzia comunali è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza del minore nel Comune di Sovicille;
 - b) età compresa tra i tre ed i trentasei mesi;
 - c) certificazioni di cui all'art. 18 comma 2 del presente regolamento.
2. I requisiti di cui alla lettera c) del precedente comma devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti nel corso di frequenza del servizio.
Per continuità educativa è consentita la frequenza fino al termine dell'anno educativo ai minori che nel corso dell'anno dovessero perdere il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

Art. 10

Graduatoria di accesso

1. La disciplina delle ammissioni ai nidi d'infanzia comunali, ai fini della composizione della graduatoria, prevede la valutazione di meccanismi che favoriscono l'accesso dei bambini:
 - a) portatori di handicap;
 - b) adottati o in affidamento;
 - c) il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale;
 - d) il cui nucleo familiare sia monogenitoriale;
 - e) nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.

2. Sulla base dei seguenti criteri verranno stilate tre graduatorie, necessarie per la formazione dei “gruppi sezione” di cui al successivo comma 3 del presente articolo:
 - a) minore richiedente il servizio portatore di handicap, in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

disabile cooperante	punti 7,
disabile non cooperante	punti 4
 - b) minore richiedente il servizio adottato o in affidamento giudiziario: punti 4
 - c) nucleo familiare del minore richiedente il servizio con presenza di disagio sociale, debitamente relazionato dal competente servizio sociale professionale: punti da 1 a 6
 - d) nucleo familiare del minore richiedente il servizio monogenitoriale: punti 6
(nel caso di genitore occupato a tempo pieno vengono assegnati 4 ulteriori punti)
 - e) nucleo familiare del minore richiedente il servizio nel quale entrambi i genitori risultano occupati a tempo pieno: punti 6
 - f) nucleo familiare del minore richiedente il servizio nel quale un genitore risulta occupato a tempo pieno ed uno a tempo parziale: punti 4

A parità di punteggio complessivo si terrà conto della minore età del bambino.
3. Per la formazione dei “gruppi sezione” i bambini sono suddivisi in tre fasce d’età:
 - “piccoli”: da 3 a 12 mesi
 - “medi”: da 12 e fino a 24 mesi
 - “grandi”: oltre 24 mesi.
4. L’organizzazione delle ammissioni e dei “gruppi sezione” tenderà a garantire la massima offerta di disponibilità di posti nelle strutture in presenza di bambini in lista d’attesa.
5. Dopo la pubblicazione della graduatoria all’Albo on line del Comune, i genitori sono tenuti a trasmettere – pena l’esclusione dalla graduatoria - la documentazione inerente la conferma della frequenza.
Detta modulistica deve pervenire entro dieci giorni dalla trasmissione dell’apposita comunicazione.

Art. 11

Termini e modalità di ammissione

1. L’ammissione dei bambini ai nidi d’infanzia comunali avverrà, per gruppi di norma non superiori a 10 unità per ciascuna settimana e ad ogni vacanza di posto, fino al 1° maggio dell’anno successivo, al fine di consentire una permanenza minima nella struttura adeguata per garantire un’attività finalizzata all’armonico sviluppo psicofisico.
2. Ai bambini frequentanti i nidi d’infanzia che compiono il terzo anno oltre il 31 dicembre è consentita la permanenza nella struttura fino al successivo mese di agosto.

3. I bambini già frequentanti i nidi d'infanzia nell'anno precedente hanno diritto d'accesso al servizio per l'anno successivo – e sono inclusi per primi nelle diverse graduatorie secondo l'ordine di acquisizione della domanda – a condizione che venga annualmente confermata l'iscrizione nei termini stabiliti dal precedente articolo 8 comma 2 e risultino anche in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9 comma 1.

Art. 12

Frequenza

1. La regolare frequenza da parte dei bambini costituisce il presupposto per poter cogliere pienamente le opportunità educative del servizio. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione per raggiungere il massimo beneficio per i bambini e consentire al contempo un funzionamento razionale e stabile nei servizi. La frequenza al nido d'infanzia deve pertanto avere carattere di continuità.
2. L'assenza continuativa che superi trenta giorni dà luogo alla perdita del diritto di frequenza, se non per gravi motivi di salute appositamente certificati.

Art. 13

Periodo ed orari di svolgimento delle attività

1. L'attività annuale dei nidi d'infanzia comunali si svolge dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo.
Durante il mese di agosto potranno essere organizzate alcune attività nelle strutture, riservate ai bambini frequentanti i nidi d'infanzia comunali fino al precedente mese di giugno.
2. Le suddette attività sono sospese in occasione delle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), delle vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) e di quelle pasquali (dal giovedì precedente la Pasqua al lunedì successivo).
3. Le attività dei nidi d'infanzia sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 17,30 con le seguenti tipologie orarie:
 - tempo breve: fino alle ore 13,30 – con uscita consentita dalle ore 13,00 alle ore 13,30;
 - tempo medio: fino alle ore 15,30 – con uscita consentita dalle ore 15,00 alle ore 15,30;
 - tempo lungo: fino alle ore 17,30 – con uscita consentita dalle ore 16,30 alle ore 17,30.Previa comunicazione da rendere al coordinatore dell'asilo, è possibile prelevare dai nidi i bambini che usufruiscono del “tempo medio” anche nell'arco temporale dalle ore 13,00 alle ore 13,30 e quelli che usufruiscono del “tempo lungo” anche dalle ore 13,00 alle ore 13,30 e delle ore 15,00 alle ore 15,30.
4. L'ingresso dei bambini ai nidi d'infanzia è consentito dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per gravi e documentati motivi l'ingresso è consentito fino alle ore 11,00 e l'uscita è possibile a partire dalle

ore 13,00, previa dichiarazione scritta da rilasciare al coordinatore dell'asilo, nella quale il genitore attesti le motivazioni del ritardo o dell'uscita anticipata.

Art. 14

Quote di compartecipazione

1. Le quote di compartecipazione a carico delle famiglie per le spese di gestione dei nidi d'infanzia comunali sono determinate per ogni anno educativo con apposito atto della Giunta Comunale e constano in:
 - a) una quota fissa mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio, avente un importo diversificato per i richiedenti;
 - b) una quota mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio, avente un importo uguale per tutti i richiedenti.

La quota di cui alla lettera a) del presente comma varia anche a secondo della tipologia oraria richiesta (tempo "breve", "medio" e "lungo") e per il mese di inserimento e per quello di dicembre essa è ridotta del 50%.

Dette quote devono essere versate mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione o meno dello stesso.

Le quote relative ai mesi di settembre ed ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

L'interruzione dal pagamento può avvenire soltanto per rinuncia al servizio, da effettuarsi tramite comunicazione scritta da far pervenire al Comune.

Da tale data non è richiesta alcuna contribuzione all'utente.

2. Il versamento delle quote di compartecipazione alle spese di gestione deve avvenire con il sistema denominato "PagoPa", che risulta essere la nuova modalità per eseguire i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.
3. Alle eventuali somme corrisposte in periodi successivi alla scadenza (giorno 28 di ciascun mese) saranno applicati gli interessi moratori.
4. Il recupero delle quote di compartecipazione non corrisposte ha luogo, al termine di ciascun anno educativo, nei modi previsti dalla normativa vigente.
5. A tal fine si considera, quale termine ultimo per la corresponsione di quanto dovuto, la data del 20 ottobre di ciascun anno.

Art. 15

Agevolazioni tariffarie

1. L'Amministrazione Comunale concede riduzioni dal pagamento delle quote di cui al precedente articolo 14 comma 1 lettera a).

2. Per richiedere le suddette agevolazioni, gli interessati devono inoltrare domanda al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno o entro trenta giorni dalla data di iscrizione del bambino al nido, su apposita modulistica in distribuzione presso l'ufficio o reperibile sul portale dell'Ente. Per coloro che presentano l'istanza entro i termini di cui sopra l'agevolazione decorre dall'inizio dell'anno educativo.
Successivamente a tali scadenze possono essere presentate domande da coloro che, per qualsiasi motivazione, non lo hanno fatto in precedenza. Per questi ultimi il beneficio decorre dal mese in cui hanno prodotto l'istanza.
A coloro che, nel corso dell'anno educativo, presentano l'ISEE "corrente" di cui all'art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 il beneficio decorre dal mese successivo a quello cui hanno prodotto l'istanza.
A tale domanda devono essere allegati:
 - a) Attestazione ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni" di cui all'art. 7 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159
 - b) Dichiarazione relativa alla raccolta dei dati personali (D. Lgs. 196/2003);
 - c) Attestazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sull'eventuale recupero dei benefici indebitamente percepiti;
 - d) Copia di un documento di identità del richiedente.

3. I requisiti per ottenere quanto stabilito nel comma precedente sono i seguenti:
 - a) Riduzione del 22% dal pagamento delle quote fisse dovute.
Il nucleo familiare deve possedere un ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni" non superiore a € 40.000,00.
 - b) Riduzione del 33% dal pagamento delle quote fisse dovute.
Il nucleo familiare deve possedere un ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni" non superiore a € 30.000,00.
 - c) Riduzione del 45% dal pagamento delle quote fisse dovute.
Il nucleo familiare deve possedere un ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni" non superiore a € 20.000,00.
 - d) Riduzione del 67% dal pagamento delle quote fisse dovute.
Il nucleo familiare deve possedere un ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni" non superiore a € 10.000,00.
 - e) Riduzione del 83% dal pagamento delle quote fisse dovute.
Il nucleo familiare deve possedere un ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni" non superiore a € 7.000,00.
 - f) Esonero totale dal pagamento delle quote fisse dovute.
Il nucleo familiare deve possedere un ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni" non superiore a € 4.200,00.

4. Le quote vengono arrotondate all'unità per eccesso (per decimali pari o superiori a 50 centesimi) o per difetto (fino a 49 centesimi).
5. Qualora nello stesso nucleo familiare vi siano due o più figli frequentanti i nidi d'infanzia comunali, vengono concesse le seguenti ulteriori agevolazioni:
 - a) 1° figlio nessun beneficio
 - b) 2° figlio: le quote fisse di compartecipazione applicate sono riferite alla fascia precedente a quella spettante;
 - c) 3° figlio: le quote fisse di compartecipazione applicate sono riferite alla fascia precedente a quella assegnata al 2° figlioAi fini della concessione delle sovvenzioni di cui al presente comma, si precisa che per primo figlio si intende quello più piccolo.
6. Ad ogni minore disabile in stato di gravità vengono concessi benefici a condizione che lo stesso sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) attestazione di handicap in stato di gravità;
 - b) iscrizione ad un nido d'infanzia comunale;
 - c) aver presentato istanza di riduzione delle quote.Le agevolazioni concesse sono riferite alle quote fisse di compartecipazione e constano nell'applicazione della compartecipazione riferita alla fascia precedente a quella spettante.
7. Il competente settore comunale cura l'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri di cui sopra; successivamente adotta apposito atto e comunica agli interessati l'esito dell'istanza.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto ai cittadini residenti in questo Comune.
9. La fornitura del materiale per l'igiene personale (vestiario, lenzuola, etc.) è a carico della famiglia, con esclusione dei pannoloni e delle creme per l'igiene che sono forniti dal Comune. E' consentito alla famiglia del minore, previa trasmissione di certificazione medica attestante particolari problematiche di carattere sanitario, consegnare al coordinatore del servizio materiale diverso (pannoloni e/o creme) da quello fornito dall'ente.

Art. 16

Integrazione minori portatori handicap

1. Al fine di consentire le ammissioni di bambini portatori di handicap presso il nido d'infanzia comunale, sarà assicurato che il personale assegnato alla struttura si dimostri sufficiente ad un adeguato inserimento del bambino.
2. Sarà inoltre valutata la possibilità di fornire adeguati supporti professionali con specifico riferimento al piano educativo individualizzato preventivamente definito ai sensi della legge 104/1992.

3. Ai minori frequentanti la struttura, in possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992, non si applicano le disposizioni relative alla continuità educativa, disciplinate dal precedente articolo 16, comma 4, lettera c).

Art. 17

Servizio di refezione

1. Il servizio di refezione viene assicurato a tutti i bambini frequentanti i nidi d'infanzia comunali ed al personale in servizio (educatori ed ausiliari).
2. Il menù settimanale viene determinato sulla base di tabelle dietetiche predisposte da specialisti, anche con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, nonché di "diete speciali" elaborate sulla base di apposite certificazioni mediche o per motivi religiosi.
3. Nei nidi d'infanzia comunali non è consentita la somministrazione di derrate alimentari diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione.
4. I pasti vengono somministrati ai seguenti orari:
 - alle ore 9,00 - colazione
 - alle ore 11,30 – pranzo
 - alle ore 15,30 – merenda.

Art. 18

Norme igienico-sanitarie

1. Il Comune di Sovicille è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico e sociale.
2. Tutti i bambini che frequentano i nidi d'infanzia comunali devono essere in regola con le vaccinazioni previste per legge.
Al momento dell'inserimento deve essere acquisita certificazione medica attestante che il minore è esente da malattie infettive e diffuse.
Tale certificazione è rilasciata dal pediatra o dal medico curante nei tre giorni lavorativi precedenti l'inserimento.
3. In tutti i casi in cui il bambino rimane assente dal nido d'infanzia comunale per più di sette giorni consecutivi (di calendario) deve essere acquisita certificazione medica per la riammissione.
La documentazione non è richiesta se l'assenza non è dovuta a motivi di salute e se, con un anticipo di almeno 3 giorni (di calendario), viene comunicata in forma scritta al Comune la

durata del periodo di mancata frequenza.

Per assenze da uno a sette giorni deve essere prodotta certificazione medica in caso di malattia o giustificazione del genitore se l'assenza non è riferita a motivi di salute.

4. Nei casi di allontanamento del bambino malato la ripartizione delle competenze è la seguente:

a) Competenze dell'educatore

Nel caso in cui il bambino presenti il sospetto di una malattia infettiva e in tutti i casi di malattia acuta (febbre, vomito ripetuto, tre o più scariche di diarrea nella giornata, congiuntivite, stomatite) i genitori o loro delegati devono tempestivamente essere informati e invitati a ritirare il bambino.

In caso di allontanamento la riammissione è sempre subordinata alla presentazione di certificato medico, anche se l'assenza è inferiore a cinque giorni.

b) Competenze della struttura sanitaria

In caso di diarrea di sospetta natura infettiva (più di tre scariche nella giornata) in due o più bambini presenti nella struttura, gli educatori inoltrano una segnalazione alla struttura sanitaria territorialmente competente (Presidio Distrettuale) che provvederà, ove valutato necessario, alla effettuazione di indagini coprocolturali a tutti i bambini ed agli educatori, finalizzate alla ricerca di patogeni.

In caso di positività dovrà essere ottemperato al disposto della circolare n. 4 del Ministero della Sanità del 13 marzo 1998.

In caso di persistente positività dell'esame coprocolturale la riammissione verrà valutata, per il singolo caso, dal pediatra del bambino e dal medico della Struttura Sanitaria. 17

Titolo III

Autorizzazioni, accreditamento, vigilanza e controllo

Art. 19

Autorizzazione al funzionamento ed accreditamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia ubicati nel territorio di Sovicille, eccetto quelli a titolarità comunale.
I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, così come le procedure per il rilascio degli stessi e le disposizioni relative agli obblighi di vigilanza da parte del Comune, sono stabiliti dalle legge e dai regolamenti regionali vigenti in materia di servizi educativi per l'infanzia e sono disciplinati mediante appositi, ulteriori atti, applicativi degli stessi.
2. Il soggetto privato che intenda avviare un servizio educativo per la prima infanzia sul territorio comunale deve presentare domanda di autorizzazione al funzionamento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
3. L'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo a titolarità privata o pubblica non comunale al mercato dell'offerta.
4. Con l'accREDITamento il servizio educativo a titolarità privata e pubblica non comunale può accedere al mercato pubblico dell'offerta ed a contributi pubblici.
5. Il soggetto titolare di un servizio educativo privato autorizzato per la prima infanzia presente sul territorio comunale può presentare domanda di accREDITamento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
6. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accREDITamento e possono accedere ai contributi pubblici.

Art. 20

Vigilanza e controllo

1. Il Comune. Mediante gli uffici competenti, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate ed accreditate presenti sul suo territorio attivando, ai fini delle previste funzioni di vigilanza e controllo, le procedure specificate negli appositi atti comunali, applicativi di quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

Titolo IV

Norme transitorie e finali

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla sua approvazione.

Art. 22

Abrogazioni e norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.